



## Il CDD può motivare per relationem

In considerazione della natura amministrativa del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio territoriale, nel caso di provvedimento motivato per relationem, non occorre necessariamente che l'atto richiamato dalla motivazione debba essere portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato. Pertanto, in sede di adozione di un atto, va ammessa la motivazione per relationem, purché l'atto indicato al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile all'interessato (come nella specie).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Patelli, rel. Sorbi\), sentenza n. 187 del 3 novembre 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 104 del 5 maggio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 29 del 20 febbraio 2021, nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.

---

## L'omessa motivazione circa i criteri per la scelta della sanzione disciplinare irrogata ovvero per la quantificazione della durata della sospensione (anche cautelare)

La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione durata della sospensione (anche cautelare) ovvero della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all'offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l'annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all'eventuale carenza motivazionale il CNF quale giudice d'appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Patelli, rel. Sorbi\), sentenza n. 187 del 3 novembre 2021](#)

---

## Il principio del “ne bis in idem” non si applica ai procedimenti disciplinari

Il “ne bis in idem” è un principio di ordine pubblico processuale che non è “esportabile” nei procedimenti amministrativi, ontologicamente diversi, sicché non trova applicazione nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Patelli, rel. Sorbi\), sentenza n. 187 del 3 novembre 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021.

---

## Sospensione cautelare: lo strepitus fori può essere attuale pur se riferito a fatti non più recenti

Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, anche se verificatasi dopo molto tempo dall’accadimento dei fatti e/o dall’eventuale inizio del relativo procedimento disciplinare.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Patelli, rel. Sorbi\), sentenza n. 187 del 3 novembre 2021](#)

---

## Sospensione cautelare: il presupposto implicito dello strepitus fori

A differenza della previgente disciplina, la nuova sospensione cautelare può essere deliberata dal C.D.D. competente esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 60 Legge Professionale e 32 Reg. CNF n. 2/2014(\*), per la durata massima di un anno e a pena di inefficacia ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio. Deve inoltre ritenersi che, sebbene non espressamente contemplato tra i suddetti presupposti normativi, il c.d. strepitus fori (inteso quale pregiudizio recato al decoro ed all’immagine della professione forense) costituisca tuttora presupposto implicito della misura cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche, essendo comunque rimesso al potere/dovere del CDD la valutazione in concreto dell’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Patelli, rel. Sorbi\), sentenza n. 187 del 3 novembre 2021](#)

(\*)NOTA:

a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

- b) la pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
- c) una misura di sicurezza detentiva;
- d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
- e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.